



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BUSSOLENO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER ANNO DI IMPOSTA 2019

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di febbraio, alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono i membri i Signori:

ALLASIO Anna Maria	Presente	SARZOTTI Annamaria	Presente
FUCILE Ivano Antonio	Presente	SACCO Davide Stelvio	Presente
AMPRIMO Valter	Presente	BRUNO Corrado	Assente g.
SOFFREDINI Gabriella	Presente	RICHETTO Francesco	Assente g.
MALACRINO' Pasquale Andrea	Assente g.		
MORINO Manuel	Presente		
RICHIERO Arianna	Assente g.		
AGNES Viviana	Presente		
PEIROLO Davide	Presente		

Totale presenti: 9

Totale assenti : 4

Assume la presidenza il Sindaco Anna Maria ALLASIO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia MAZZOLARI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il Vice Sindaco Fucile Ivano.

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 11 in data 17.03.2010 con la quale è stato modificato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2010 è stato previsto:

- ☐ un'aliquota unica in misura pari allo 0.75.%;
- ☐ aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF ¹
Fino a € 15.000	0,75
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,75
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,75
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,75
Oltre € 75.000	0,75

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 595.000 determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2019 ...";

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...";

☐ Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2019/2021;

☐ Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019/2021 modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0.79%;

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0.79%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0.79%
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0.79%
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0.79%
Oltre € 75.000	0.79%

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 648.500 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota*, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, con cui la data di proroga di approvazione del bilancio di Previsione anno 2019/2021 è fissata al 31.03.2019;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Sentiti i seguenti interventi:

Il Vice Sindaco Fucile Ivano: l'addizionale comunale IRPEF consolida circa € 630.000,00. L'aliquota è ferma dal 2007. Rispetto a situazioni particolari che creano contrazione entrate (es. evento franoso) occorre a malincuore aggiornare l'aliquota da 0,75% a 0,79% con pressione minimale sul contribuente e previsione di maggiore entrata di circa €. 32.000,00.

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato:

presenti: n. 9

astenuti: n. //

votanti: n. 9

voti favorevoli: n. 7

voti contrari: n. 2 (i consiglieri Sarzotti e Sacco).

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquota unica)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata nella misura dello 0.79%.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

2. di quantificare presuntivamente in € 648.500 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per consentire l'esecuzione degli atti in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato:

presenti: n. 9

astenuti: n. //

votanti: n. 9

voti favorevoli: n. 7

voti contrari: n. 2 (i consiglieri Sarzotti e Sacco).

DELIBERA

Di dichiarare, a norma dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo per consentire l'esecuzione degli atti in merito.

Letto confermato e sottoscritto.

In originale firmati da:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Anna Maria ALLASIO)

F.to (Dr.ssa Maria Grazia MAZZOLARI)

.....

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 05.03.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il

.....

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . .

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il

.....

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000.

